



11778

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l’articolo 7, comma 7, che stabilisce la possibilità per il Presidente di individuare, con propri decreti, i propri uffici di diretta collaborazione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e successive modificazioni, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante “Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di nomina del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2023, il quale definisce, a decorrere dalla data del provvedimento stesso, l’organizzazione e le funzioni, nell’ambito delle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’Ufficio stampa e relazioni con i *media* del Presidente;

VISTO in particolare l’articolo 9, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2023, il quale prevede che nell’ambito dell’Ufficio opera il Coordinatore del settore “Stampa estera” scelto tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri o da enti pubblici, posto in posizione di fuori ruolo, comando, aspettativa o analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero tra i funzionari della carriera diplomatica, con competenze adeguate all’incarico da svolgere;

CONSIDERATO che il Consigliere di Ambasciata Andrea ARNALDO, funzionario della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, possiede competenze adeguate a ricoprire l’incarico di Coordinatore del settore “Stampa estera”, nell’ambito dell’Ufficio stampa e relazioni con i *media* del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTE le dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità fornite dall’interessato, ai sensi del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

K



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO di provvedere alla nomina del Consigliere di Ambasciata Andrea ARNALDO in qualità di Coordinatore del settore "Stampa estera", nell'ambito dell'Ufficio stampa e relazioni con i *media* del Presidente del Consiglio dei ministri;

D E C R E T A

Articolo 1

(Conferimento incarico)

1. Il Consigliere di Ambasciata Andrea ARNALDO, funzionario della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è nominato Coordinatore del settore "Stampa estera", nell'ambito dell'Ufficio stampa e relazioni con i *media* del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2023.

Articolo 2

(Decorrenza e durata)

1. L'incarico decorre dalla data del presente provvedimento e ha termine al giuramento del nuovo Governo.

Articolo 3

(Trattamento economico)

1. Con successivo provvedimento sarà determinato il trattamento economico spettante al Consigliere di Ambasciata Andrea ARNALDO, in ragione dell'incarico conferito all'articolo 1 del presente provvedimento.

Articolo 4

(Obblighi derivanti dai codici di comportamento)

1. La violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e successive modificazioni, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri", comporta la decadenza immediata dal suddetto incarico di diretta collaborazione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 28 NOV. 2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI